Codice A1604A

D.D. 15 novembre 2019, n. 554

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di diciannove captazioni potabili - diciotto sorgenti ed un pozzo - ubicate nel Comune di Alagna Valsesia (VC), a servizio dell'acquedotto del medesimo comune e gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A..

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", d'intesa con il CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. – committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia ed ente gestore del servizio acquedottistico per il Comune di Alagna Valsesia (VC), nel cui territorio sono localizzate le captazioni in esame – con nota in data 28 giugno 2019, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia di diciannove captazioni (una da pozzo e diciotto da sorgente) a servizio dell'acquedotto comunale di Alagna Valsesia.

Le sorgenti ricadono in buona parte entro il bacino del torrente Vogna e, più limitatamente, lungo la traccia valliva principale della Valsesia mentre il pozzo è ubicato in corrispondenza della piana alluvionale di fondovalle del fiume Sesia.

In base al tipo di captazione, alla posizione, ai fattori idrogeologici ed all'interconnessione delle aree di salvaguardia, le opere di presa analizzate sono state suddivise nei seguenti sei gruppi.

Gruppo A – Area bassa Val Vogna zona Ovest

sorgente *S. Antonio* (CVA206) - particella catastale n. 19 del foglio di mappa n. 26, collocata ad una quota di 1.538 metri s.l.m. - portata massima derivabile pari a 1 l/s;

sorgente *Cà Piacentino alta* (CVA207) - particella catastale n. 85 del foglio di mappa n. 27, collocata ad una quota di 1.730 metri s.l.m. - portata massima derivabile pari a 0,50 l/s;

sorgente *Madonna delle Pose 1* (CVA209) - particella catastale n. 284 del foglio di mappa n. 10, collocata ad una quota di 1.490 metri s.l.m. - portata massima derivabile pari 0,30 l/s;

sorgente *Cà Piacentino - Valvogna* (CVA211) - particella catastale n. 224 del foglio di mappa n. 30, collocata ad una quota di 1.470 metri s.l.m. - portata massima derivabile pari a 0,50 l/s;

sorgente *Cà Piacentino - Valvogna alta* (CVA404) - particella catastale n. 224 del foglio di mappa n. 30, collocata ad una quota di 1.480 metri s.l.m. - portata massima derivabile pari a 0,50 l/s;

sorgente *Cà Verno alta* (CVA410) - particella catastale n. 98 del foglio di mappa n. 27, collocata ad una quota di 1.703 metri s.l.m. - portata massima derivabile pari a 1 l/s;

sorgente *Cà Verno bassa* (CVA411) - particella catastale n. 98 del foglio di mappa n. 27, collocata ad una quota di 1.702 metri s.l.m. - portata massima derivabile pari a 1 l/s;

sorgente *Madonna delle pose 2* (CVA415) - particella catastale n. 284 del foglio di mappa n. 10, collocata ad una quota di 1.465 metri s.l.m. - portata massima derivabile pari 0,70 l/s.

La sorgente *S. Antonio* è ubicata in corrispondenza della fascia morfologica medio-bassa del versante sinistro della valle del torrente Vogna, in prossimità di località Pian Solentino; l'opera di captazione è posta direttamente entro il substrato gneissico sub-affiorante e quindi il contributo di alimentazione proviene, presumibilmente, dalla fascia dell'ammasso roccioso maggiormente fratturato, sovrastante una porzione meno fratturata.

La sorgente *Cà Piacentino alta* è ubicata presso l'incisione di un'asta idrografica afferente ad un modesto elemento tributario di sinistra del torrente Vogna, il rio Pisciarotto, avente decorso in direzione Nord Ovest-Sud Est; il versante si presenta qui considerevolmente acclive e l'asta idrografica è occupata pressoché in permanenza da afflussi idrici, rilevando a nudo la roccia lungo l'alveo. L'opera di presa è intestata direttamente in roccia gneissico-kinzigitica, che qui si presenta pressoché inalterata e scarsamente fratturata e mostra evidente foliazione principale immergente verso Est. L'alveo del modesto elemento idrografico è modellato lungo un piano di frattura subverticale, che rappresenta anche un eventuale via per l'accesso degli apporti idrici freatici. Le coltri

di copertura del substrato roccioso presentano modestissima rilevanza e superano di poco le coltri erbose.

Le sorgenti *Madonna delle pose 1 e 2* sono ubicate in corrispondenza della testata di un blando impluvio soggiacente al terrazzo glaciale sul quale ricade la frazione Selveglio, che si allunga in direzione Sud Ovest-Nord Est, ad una quota intorno a 1.490 metri s.l.m.. Il pendio si presenta generalmente acclive, anche se in corrispondenza dei punti di presa l'acclività si riduce relativamente, mentre risulta considerevolmente più marcata verso valle. L'area sede delle prese soggiace così di 50 metri circa rispetto alla predetta superficie terrazzata di località Selveglio.

In corrispondenza di tale settore, il substrato roccioso non risulta essere affiorante in superficie, si rilevano invece potenti coperture, prevedibilmente di natura glaciale; si tratta, infatti, di depositi ghiaioso-sabbiosi grossolani ed eterometrici, inglobanti trovanti pluridecimetrici, in buona parte alterati, associati all'esteso lembo terrazzato di località Selveglio.

Le sorgenti *Cà Verno alta e bassa* sono ubicate in corrispondenza della fascia morfologica intermedia del versante sinistro della valle del torrente Vogna, in località Pian di Staffo, in posizione relativamente prossima al corso del rio Cà d'Vern (distante circa 100 metri), che decorre lungo il versante in direzione Nord Ovest-Sud Est, fino a confluire nel torrente Vogna. Localmente il pendio è caratterizzato dalla presenza di terrazzi separati da scarpate in roccia alte circa 10-15 metri e ripide fino a 45-50°. A monte del settore dove sono localizzate le captazioni è presente una fascia detritica, costituita da blocchi spigolosi, presumibilmente provenienti dalle pareti superiori. In generale l'area, un tempo completamente destinata al pascolo, mostra una tendenza al rimboschimento. Nelle scarpate che caratterizzano l'area, il substrato è da sub-affiorante ad affiorante; nei settori meno ripidi si rileva la presenza di depositi sabbioso-ghiaiosi di origine glaciale e di una debole coltre colluviale costituita dal materiale dei depositi riorganizzato.

Le sorgenti *Cà Piacentino - Valvogna* sono ubicate in corrispondenza della fascia morfologica intermedia del versante sinistro della valle del torrente Vogna, entro l'incisione del rio Cà di Lanzo, che decorre in prevalente direzione Nord Ovest-Sud Est, confluendo, infine, nel torrente Vogna. Le sorgenti si collocano sopra un corpo di frana che grossomodo occupa i settori incisi del versante; localmente le pendenze sono molto variabili: esistono infatti piccoli terrazzi dall'inclinazione minima di 10° e scarpate con inclinazione massima di 50°. In corrispondenza di tale settore, il substrato roccioso non affiora in superficie mentre compaiono, invece, potenti coperture, prevedibilmente di natura gravitativa; si tratta di depositi ghiaioso-sabbiosi grossolani ed eterometrici, caratterizzati dalla presenza di blocchi anche metrici, sub-angolosi, provenienti dalle pareti superiori. Il substrato roccioso affiorante è rilevabile localmente a quote superiori.

Gruppo B – Area bassa Val Vogna zona Est

sorgente *Alpe Stella 1* (CVA216) - particella catastale n. 4 del foglio di mappa n. 43, collocata ad una quota di 1.586 metri s.l.m. - portata massima derivabile pari a 0,30 l/s;

sorgente *Alpe Stella 2* (CVA405) - particella catastale n. 1 del foglio di mappa n. 33, collocata ad una quota di 1.561 metri s.l.m. - portata massima derivabile pari a 0,50 l/s;

sorgente *Alpe Stella 3* (CVA406) - particella catastale n. 1 del foglio di mappa n. 33, collocata ad una quota di 1.548 metri s.l.m. - portata massima derivabile pari a 0,70 l/s;

sorgente *Alpe Stella 4* (CVA407) - particella catastale n. 1 del foglio di mappa n. 33, collocata ad una quota di 1.552 metri s.l.m. - portata massima derivabile pari a 0,60 l/s;

sorgente *Alpe Stella 5* (CVA408) - particella catastale n. 1 del foglio di mappa n. 33, collocata ad una quota di 1.552 metri s.l.m. - portata massima derivabile pari a 0,40 l/s;

sorgente *Alpe Stella 6* (CVA409) - particella catastale n. 1 del foglio di mappa n. 33, collocata ad una quota di 1.541 metri s.l.m. - portata massima derivabile pari a 1,50 l/s.

Le sei sorgenti ricadono in corrispondenza della fascia morfologica intermedia del versante destro della valle del torrente Vogna, entro l'incisione del rio Stella, che decorre in prevalente direzione Sud Sud Est-Nord Nord Ovest, confluendo, quindi, nel torrente Vogna, ad una quota media di 1.541 metri s.l.m.. Le due sorgenti più alte si collocano, rispettivamente, in sinistra e destra orografica dell'impluvio, caratterizzato da una marcata attività valanghiva mentre le altre sono disposte sulla

dorsale in destra orografica. Alla base del versante è presente una grande frana quiescente, i cui effetti si notano soprattutto seguendo il percorso della tubazione che porta l'acqua dalle sorgenti alla vasca sopra Ponte Gallo: è possibile infatti osservare contropendenze, numerosi alberi sradicati e substrato fratturato e allentato. In tutta l'area il substrato roccioso è talvolta sub-affiorante, più spesso ricoperto da coltri detritiche o da depositi. Lungo l'incisione dove sono localizzate le due sorgenti superiori si rileva la presenza di un deposito caratterizzato da blocchi spigolosi immersi in una matrice sabbiosa sottoconsolidata, di tipo misto, gravitativo e di valanga. Nella dorsale dove sono localizzate le rimanenti sorgenti si rileva la presenza di un deposito costituito da sabbie ghiaiose sottoconsolidate, con la presenza di blocchi spigolosi, di tipo gravitativo. Localmente talvolta il substrato gneissico è sub-affiorante.

Gruppo C – Area Piana Fuseria

sorgente *Piana Fuseria* (CVA213) - particella catastale n. 121 del foglio di mappa n. 13, collocata ad una quota di 1.239 metri s.l.m. - portata massima derivabile pari 2 l/s.

La sorgente è ubicata in corrispondenza del tratto inferiore della valle principale, entro l'incisione del Rial del Bir, che decorre in prevalente direzione Nord Est-Sud Ovest, confluendo, quindi, nel fiume Sesia. La sorgente è posta in un piccolo settore pianeggiante di un versante che è, invece, mediamente molto ripido; lungo l'incisione del Rial del Bir si segnala, durante la stagione invernale, una forte attività valanghiva. A valle delle sorgenti, la vasca e la frazione di Piana Fuseria si trovano sopra il corpo di un ampio conoide, relativo all'attività del Rial del Bir. In questo settore, gli gneiss costituenti il substrato roccioso affiorano con continuità. Nel pendio dove è localizzata la sorgente, caratterizzato da una marcata attività valanghiva, si riscontra, inoltre, la presenza di un deposito sabbioso-ghiaioso sottoconsolidato. A valle della captazione, nel settore della vasca e della frazione di Piana Fuseria, il conoide è costituito da ghiaie sabbiose, con blocchi sub-arrotondati, di dimensione pluridecimetrica.

<u>Gruppo D – Area Piana Fuseria - Fontana Verde</u>

sorgente *Fontana Verde alta* (CVA214) - particella catastale n. 4 del foglio di mappa n. 14, collocata ad una quota di 1.095 metri s.l.m. - portata massima derivabile pari a 1,50 l/s;

sorgente *Fontana Verde bassa* (CVA412) - particella catastale n. 4 del foglio di mappa n. 14, collocata ad una quota di 1.083 metri s.l.m. - portata massima derivabile pari a 1 l/s.

Le due sorgenti sono piuttosto prossime tra loro e si collocano in corrispondenza della fascia morfologica inferiore del versante principale, ad una quota compresa tra 1.095 e 1.083 metri s.l.m.; il pendio si presenta generalmente acclive anche se, in corrispondenza dei punti di presa, l'acclività si riduce relativamente mentre risulta considerevolmente più marcata verso valle. Localmente si evidenzia la presenza una grande frana che coinvolge il versante, dalla quota di circa 1.850 metri fino al fondovalle: si notano, infatti, oltre a molti alberi sradicati, numerosi blocchi sub-angolosi di dimensione da decimetrica a metrica, sparsi lungo il pendio. In questo settore, il substrato roccioso non è affiorante. Nel pendio dove sono localizzate le sorgenti, si rileva la presenza di un deposito caratterizzato da blocchi spigolosi immersi in una matrice sabbiosa sottoconsolidata, di tipo gravitativo.

<u>Gruppo E – Area Sopra Isolello</u>

sorgente *Sopra Isolello* (CVA208) - particella catastale n. 138 del foglio di mappa n. 47, collocata ad una quota di 1.307 metri s.l.m. - portata massima derivabile pari a 0,50 l/s.

La sorgente è ubicata al piede di una breve scarpata rocciosa; l'area non è interessata direttamente dal decorso di alcun elemento idrografico. L'opera di presa è attestata in parte entro coltri detritiche grossolane che sovrastano il substrato roccioso, che affiora poco a monte, in corrispondenza di un breve tratto di scarpata. La porzione di monte del bottino di presa è attestato entro a bancate di roccia gneissica inalterata, che presenta immersione della foliazione principale verso Ovest Nord Ovest e risulta interessata da fratture sub-verticali non particolarmente fitte. Le coltri detritiche sono invece costituite da elementi lapidei angolosi di apprezzabili dimensioni, cui è frammista abbondante matrice ghiaioso-sabbiosa.

Gruppo F – Area Pozzo Boccorio

pozzo *Boccorio* (CVA215) - particella catastale n. 51 del foglio di mappa n. 36 - portata massima derivabile pari a 1 l/s.

Il pozzo è ubicato in corrispondenza della piana alluvionale di fondovalle del fiume Sesia, in sinistra idrografica, ad una distanza di circa 18 metri dalla sponda del fiume e ad una quota di circa 1.008 metri s.l.m., superiore di 1,8 metri rispetto alla quota del piano viabile del tracciato della contigua S.P. n. 299; profondo 9,00 metri dal piano-campagna, è rivestito con tubi in calcestruzzo di 2 metri di diametro e coperto con una botola in ferro; non è disponibile la colonna litostratigrafica del pozzo.

L'acquifero che ospita il sistema freatico coincide con i termini alluvionali costituenti la serie quaternaria olocenica, costituita da depositi ghiaioso-sabbioso-ciottolosi con uno spessore dell'ordine di 10-15 metri circa, caratterizzati da elevati valori di permeabilità per porosità primaria; considerevolmente meno permeabili risultano i terreni limoso-argillosi, costituenti le sottili e discontinue coltri sommitali affioranti superficialmente mentre è da ritenersi pressoché impermeabile la roccia, essenzialmente gneissica, che costituisce il substrato della falda freatica.

L'alimentazione del pozzo è dovuta, principalmente, alle acque del sub-alveo del fiume Sesia e della rete di tributari, qui peraltro rada; copiosa alimentazione deriva anche dal versante vallivo, drenata da coltri detritiche e dai giunti dell'ammasso roccioso. L'andamento generale della superficie piezometrica è tale da determinare un drenaggio generale verso l'asse vallivo, con evidenti rapporti con il corso del fiume Sesia, con il quale sussistono variegati ed alterni rapporti di alimentazione. Per quanto attiene alla definizione del livello piezometrico, questo è, in generale, in rapporto con la quota dell'alveo del fiume Sesia; i dati medi relativi al livello statico del pozzo testimoniano che lo stesso si approfondisca di 6,50 metri rispetto alla quota del piano-campagna, mentre la soggiacenza del livello dinamico è mediamente nell'ordine di 8,00 metri circa.

Le proposte di definizione delle diciotto sorgenti in esame sono state individuate sulla base del calcolo del tempo di dimezzamento delle portate massime annuali, che hanno evidenziato un'alimentazione da acquiferi caratterizzati da un grado di vulnerabilità intrinseca variabile da basso a medio in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato:

le sorgenti *S. Antonio*, *Cà Piacentino alta* e *Madonna delle pose 1* sono caratterizzate da un basso grado di vulnerabilità intrinseca;

le sorgenti *Cà Piacentino - Valvogna*, *Cà Piacentino - Valvogna alta*, *Cà Verno alta e bassa*, *Madonna delle pose 2*, *Alpe Stella 1-2-3-4-5-6*, *Piana Fuseria*, *Fontana Verde alta e bassa* e *Sopra Isolello* sono caratterizzate da un grado medio di vulnerabilità intrinseca.

Le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali.

Gruppo A – Area bassa Val Vogna zona Ovest:

zona di tutela assoluta sorgenti *S. Antonio*, *Cà Piacentino alta* e *Madonna delle pose 1*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;

zona di tutela assoluta sorgenti *Cà Piacentino - Valvogna*, *Cà Piacentino - Valvogna alta*, *Cà Verno alta*, *Cà Verno bassa* e *Madonna delle pose* 2, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri a monte, 15 metri lateralmente e 5 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;

zona di rispetto ristretta sorgenti *S. Antonio*, *Cà Piacentino alta* e *Madonna delle pose 1*, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;

zona di rispetto ristretta sorgenti *Cà Piacentino - Valvogna*, *Cà Piacentino - Valvogna alta*, *Cà Verno alta*, *Cà Verno bassa* e *Madonna delle pose 2*, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 400 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente.

Gruppo B – Area bassa Val Vogna zona Est

zona di tutela assoluta sorgenti *Alpe Stella 1-2-3-4-5-6*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri a monte, 15 metri lateralmente e 5 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;

zona di rispetto ristretta sorgenti *Alpe Stella 1-2-3-4-5-6*, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 400 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente.

<u>Gruppo C – Area Piana Fuseria</u>

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri a monte, 15 metri lateralmente e 5 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 400 metri a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto allargata, di forma poligonale ed un'estensione a monte, a partire dal limite della zona di rispetto ristretta, dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

<u>Gruppo D – Area Piana Fuseria - Fontana Verde</u>

zona di tutela assoluta sorgenti *Fontana Verde alta e bassa*, di forma rettangolare e dimensioni pari a 20 metri a monte, 15 metri lateralmente e 5 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente;

zona di rispetto ristretta sorgenti *Fontana Verde alta e bassa*, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 400 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente.

<u>Gruppo E – Area Sopra Isolello</u>

zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dall'opera di presa della sorgente;

zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa della sorgente.

Per le sorgenti alimentate da acquiferi caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca bassa non si è provveduto alla definizione della zona di rispetto allargata, in quanto non previsto dalla normativa di riferimento.

Per le sorgenti alimentate da acquiferi caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca media, eccettuato il *Gruppo di Piana Fuseria*, il perimetro del bacino idrogeologico è risultato sempre inferiore al perimetro della zona di rispetto ristretta individuata e pertanto non si è reso necessario provvedere alla perimetrazione della zona di rispetto allargata. Per la sorgente *Piana Fuseria*, invece, dove il bacino idrogeologico interessa l'intero versante vallivo sinistro fino a quota 2.672 metri s.l.m., è stata individuata la zona di rispetto allargata dimensionandola in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

"TAVOLA N° 4 A – CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA – BASSA VALVOGNA ZONA OVEST alla scala 1:2.000";

"TAVOLA N° 4 B – CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA – BASSA VALVOGNA ZONA EST (Alpe Stella) alla scala 1:2.000";

"TAVOLA N° 4 C – CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA – PIANA FUSERIA alla scala 1:2.000";

"TAVOLA N° 4 D – CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA – PIANA FUSERIA – FONTANA VERDE alla scala 1:2.000";

"TAVOLA N° 4 E – CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA – SOPRA ISOLELLO alla scala 1:2.000";

agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta di definizione del pozzo *Boccorio* – individuata con il metodo cronologico previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 e calcolata attraverso l'applicazione del codice di calcolo

Modflow – è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio - pari a 1 l/s - ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un alto grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato dal pozzo - a causa dell'esigua profondità dell'opera di captazione e della bassa soggiacenza - che, tra l'altro, è in stretta connessione con il regime idrologico del fiume Sesia, dal quale riceve apporti consistenti in fase di pompaggio.

Nella definizione dell'area sono state pertanto considerate due alimentazioni e direzioni prevalenti del flusso idrico, una derivante dal sub-alveo del fiume Sesia e l'altra derivante dal versante retrostante la captazione; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha, quindi, le seguenti caratteristiche dimensionali:

zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;

zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette determinate considerando due distinte alimentazioni e direzioni prevalenti del flusso idrico, una derivante dal sub-alveo del fiume Sesia e l'altra derivante dal versante retrostante la captazione; tale zona occupa una superficie di circa 644 metri quadrati e coincide in gran parte con quella della zona di tutela assoluta;

zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate determinate considerando due distinte alimentazioni e direzioni prevalenti del flusso idrico, una derivante dal sub-alveo del fiume Sesia e l'altra derivante dal versante retrostante la captazione; tale zona presenta un andamento allungato lungo le direzioni di flusso della falda, raggiungendo una distanza massima dal pozzo pari a circa 85,4 metri e occupando complessivamente una superficie di circa 11.536 metri quadrati.

All'interno della zona di rispetto ristretta e della zona di rispetto allargata rientra un tratto della S.P. n. 299, mentre nella zona di rispetto allargata sono presenti alcune abitazioni isolate per le quali non risulta allaccio alla pubblica fognatura.

Pur non essendosi rilevati in passato particolari fenomeni di degrado qualitativo della risorsa idrica, non si può escludere che il pozzo possa essere bersaglio di potenziali fenomeni di inquinamento, determinati dai centri di pericolo presenti, anche in relazione alla scarsa protezione offerta dalla natura freatica della risorsa attinta. Tuttavia, non è ipotizzabile la messa in atto di particolari strategie atte a mitigare tale suscettibilità, mentre è possibile adottare semplici cautele, anche tenendo conto della modesta consistenza del nucleo abitato ricompreso all'interno della zona di salvaguardia e dell'uso sporadico cui le abitazioni sono oggetto, nella ragione di seconde case.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "TAVOLA N° 4 F – CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA – POZZO BOCCORIO alla scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dal pozzo e dalle sorgenti in esame, ubicate nel Comune di Alagna Valsesia, è riconosciuto alla Società CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile n. 22 di repertorio, sottoscritto in data 18 settembre 2017 e approvato con la determinazione della Provincia di Vercelli n. 1425 del 18 settembre 2017; la concessione, di 15,50 l/s massimi complessivi, ha durata trentennale, decorrenti dal 27 marzo 2006, ovvero a partire dalla determinazione n. 1410 della Provincia di Vercelli di autorizzazione provvisoria alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile al Comune di Riva Valdobbia (confluito nel Comune di Alagna Valsesia a partire dall'1 gennaio 2019 in virtù della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 25).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", con nota in data 25 marzo 2019, ha convocato la Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.. invitando il Comune di Alagna Valsesia (VC), l'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e

Nutrizione e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Il Comune di Alagna Valsesia (VC) e l'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione non hanno fatto pervenire osservazioni in merito alle definizione proposte.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est – esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 24 maggio 2019, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 le proposte di definizione presentate. Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia effettuata dal Proponente, ha individuato alcune misure per la loro messa in sicurezza, evidenziando quanto segue:

dovranno essere adottate soluzioni tecniche (se non già presenti) in grado di raccogliere ed allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali o dolosi sul tratto della S.P. n. 299 interferente con la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata del pozzo *Boccorio*;

venga regolamentato l'accesso ed il transito dei mezzi a motore nei tratti delle strade vicinali ricadenti nelle zone di rispetto ristrette, al fine di permettere il passaggio solo dei mezzi strettamente necessari alle attività in loco;

in relazione agli edifici che rientrano nella zona di rispetto allargata del pozzo *Boccorio* e che non risultano allacciati alla rete fognaria, è necessario che vengano precisati i sistemi esistenti di smaltimento dei reflui e di conseguenza individuati gli interventi di messa in sicurezza necessari; tali interventi dovranno prevedere soluzioni tecniche in grado di evitare la diffusione nel suolo o sottosuolo di liquami.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia proposte. Dai contenuti della stessa proposta di Piano emerge che le sorgenti in esame ricadono in ambito montano e, pertanto, non è richiesto l'approfondimento pedologico; i suoli dei versanti montani e collinari, così come quelli di pianura, detengono una capacità peculiare, maggiore o minore, di proteggere le falde sottostanti in funzione delle loro caratteristiche fisiche e chimiche ma la qualità delle acque delle sorgenti, per le dinamiche idrogeologiche intrinseche che le caratterizzano, non sono influenzate in maniera rilevante dai suoli circostanti. La classe di gestione agricola è quindi desunta esclusivamente dalla definizione della classe di vulnerabilità intrinseca della risorsa idrica utilizzata che, nel caso delle sorgenti analizzate risulta essere:

vulnerabilità intrinseca bassa per le sorgenti S. Antonio, Cà Piacentino alta e Sopra Isolello: Classe di gestione agricola D;

vulnerabilità intrinseca media per le sorgenti *Cà Piacentino - Valvogna*, *Cà Piacentino - Valvogna* alta, *Cà Verno alta* e bassa, Madonna delle pose 1-2, Alpe Stella 1-2-3-4-5-6, Piana Fuseria, Fontana Verde alta e bassa e Sopra Isolello: Classe di gestione agricola C.

Per i terreni appartenenti alla Classe C è prevedibile una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, gli interventi agronomici avranno moderate limitazioni; i terreni appartenenti alla Classe D, invece, hanno una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, una minima limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture presenti.

L'acquifero da cui attinge il pozzo *Boccorio* ha una vulnerabilità intrinseca alta e, conseguentemente, ai terreni ricadenti nell'area di salvaguardia è attribuita la Classe di gestione agricola A; questa valutazione indica la massima suscettibilità al rischio di contaminazione della

risorsa captata e tale peculiarità del suolo dovrà costituire il riferimento tecnico cui fare riferimento per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole. I terreni appartenenti alla Classe A sono, infatti, caratterizzati dal massimo rischio di contaminazione della risorsa idrica sotterranea e, conseguentemente, occorre limitare gli interventi agronomici e attenersi a una attenta gestione della tecnica colturale differenziata tra la zona di rispetto ristretta e la zona di rispetto allargata.

Come si evince dalla documentazione relativa al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari presentato, nell'areale interessato risulta essere prevalente la presenza di bosco e di prati / prato pascoli.

Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30, in data 25 luglio 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Accertato che le diciannove captazioni potabili in esame - diciotto sorgenti ed un pozzo - ubicate nel Comune di Alagna Valsesia (VC), a servizio dell'acquedotto del medesimo comune e gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", in data 5 febbraio 2009.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii..

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nel parere dell'ARPA competente, e in particolare che:

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa:

si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade su fondo naturale che attraversano le aree di salvaguardia;

si regolamenti l'accesso ed il transito dei mezzi a motore nei tratti delle strade vicinali ricadenti nelle zone di rispetto ristrette, al fine di permettere il passaggio solo dei mezzi strettamente necessari alle attività in loco;

si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento del tratto della S.P. n. 299 ricadente all'interno della zona di rispetto allargata del pozzo *Boccorio* procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto allargata del pozzo *Boccorio* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile di alcuni edifici privi di allaccio alla rete fognaria pubblica; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee; nell'area di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;

l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione delle aree di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle medesima aree.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia presentate, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Vercelli da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Vercelli del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le aree ricadenti in Classe C ed in Classe D resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di precauzionalità;

ritenuto che le attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 1425 del 18 settembre 2017 con la quale Provincia di Vercelli ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile n. 22 di repertorio, sottoscritto in data 18 settembre 2017 e con il quale riconosce alla Società CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. il diritto d'uso delle acque prelevate dal pozzo e dalle sorgenti in esame, ubicate nel Comune di Alagna Valsesia; la concessione, di 15,50 l/s massimi complessivi, ha durata trentennale, decorrenti dal 27 marzo 2006, ovvero a partire dalla determinazione n. 1410 della Provincia di Vercelli di autorizzazione provvisoria alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile al Comune di Riva Valdobbia (confluito nel Comune di Alagna Valsesia a partire dall'1 gennaio 2019 in virtù della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 25);

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", in data 25 marzo 2019 – prot. n. 556, con la quale ha convocato la Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.. invitando il Comune di Alagna Valsesia (VC), l'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii.;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 24 maggio 2019;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", in data 28 giugno 2019 – prot. n. 1163, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente DETERMINA

Le aree di salvaguardia di diciannove captazioni potabili - diciotto sorgenti ed un pozzo - ubicate nel Comune di Alagna Valsesia (VC), a servizio dell'acquedotto del medesimo comune e gestite dal CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., sono definite come risulta nei seguenti elaborati:

"TAVOLA Nº 4 A – CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA – BASSA VALVOGNA ZONA OVEST alla scala 1:2.000";

"TAVOLA N° 4 B – CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA – BASSA VALVOGNA ZONA EST (Alpe Stella) alla scala 1:2.000";

"TAVOLA N° 4 C – CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA – PIANA FUSERIA alla scala 1:2.000";

"TAVOLA N° 4 D – CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA – PIANA FUSERIA – FONTANA VERDE alla scala 1:2.000";

"TAVOLA N° 4 E – CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA – SOPRA ISOLELLO alla scala 1:2.000";

"TAVOLA N° 4 F – CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA – POZZO BOCCORIO alla scala 1:2.000";

allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali. Tali elaborati, non in scala, sono conformi agli originali depositati agli atti e verranno trasmessi tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

La definizione dell'area di salvaguardia del pozzo Boccorio di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone – pari a 1,00 l/s, portata derivante da un pompaggio continuo per 24 ore.

Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette ed allargate.

Per quanto concerne le attività agricole che interessano le particelle dell'area di salvaguardia del pozzo *Boccorio*, ricadenti in Classe A, all'interno della zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, l'accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e l'utilizzazione dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari mentre, nell'area di rispetto allargata, è possibile la stabulazione e il pascolo del bestiame purché nei loro effluenti non si superi il carico di azoto di 170 kg/anno per ettaro. Nella zona di rispetto allargata le concimazioni dovranno essere condotte tenendo conto degli apporti e dovranno limitarsi a bilanciare le asportazioni prevedibili dimostrate a mezzo della compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ex regolamento regionale 9/R/2002 e ss.mm.ii. e l'azoto somministrato non potrà eccedere il limite di 170 kg annui per ettaro. Inoltre, le concimazioni fosfatiche e potassiche dovranno apportare al terreno quantitativi rispettivamente di fosforo e di potassio pari ai prevedibili consumi delle colture senza mai superare le dotazioni, per il fosforo assimilabile, di 25 parti per milione (p.p.m.) se valutate con il metodo Olsen, ovvero di 62,5 p.p.m. se valutate con il metodo Bray-Kurtz e per il potassio di 180 p.p.m..

Gli eventuali trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal Regolamento CEE n. 834 /2007 e dal Regolamento CEE n. 889/2008, ovvero i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata.

Con riferimento ai terreni ricadenti nelle Classi C e D, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, sia ristretta che allargata, dovrà essere condotta mediante l'accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto

ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti fosforo e potassio dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture; l'apporto di fosforo e potassio sarà sospeso quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica). La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia sarà dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12–7700 del 26 maggio 2014 e dei suoi allegati.

In tutti gli areali interessati, riferiti sia alle sorgenti che al pozzo, è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree di salvaguardia è inoltre assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

Nelle aree urbanizzate è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate a "verde privato" ed in aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Alagna Valsesia (VC) – CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa.

A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

alla Provincia di Vercelli per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Alagna Valsesia – CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;

alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

all'Azienda sanitaria locale:

al Dipartimento dell'ARPA.

A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Vercelli per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Alagna Valsesia, affinché lo stesso provveda a:

recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade sterrate su fondo naturale che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;

regolamentare l'accesso ed il transito dei mezzi a motore nei tratti delle strade vicinali ricadenti nelle zone di rispetto ristrette, al fine di permettere il passaggio solo dei mezzi strettamente necessari alle attività in loco:

verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento del tratto della S.P. n. 299 ricadente all'interno della zona di rispetto allargata del pozzo *Boccorio* procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche del tracciato o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno della zona di rispetto allargata del pozzo *Boccorio* al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile a servizio di alcuni edifici sparsi privi di allaccio alla rete fognaria pubblica; per quanto riguarda tali scarichi esistenti, non potendo rilocalizzarli, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee; nell'area di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente del Settore *Arch. Paolo Mancin*

I Funzionari Estensori Massimiliano Petricig Fabio Robotti